



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Giovanna Debernardi,

visto l'integrazione al piano del consumatore presentata nell'interesse del sig. GAETANO LO COCO in data 10.6.2021 ed a modifica della precedente proposta depositata in data 21.9.2019;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 L. 3/12 il Giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;

FISSA

l'udienza del 14.9.2021 alle ore 11.30 per gli incumbenti di cui in parte motiva e onera l'OCC di comunicare la proposta del piano ai creditori, nonché il presente decreto, almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

DISPONE

che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che sia garantita idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto (previo oscuramento dei dati sensibili) sul sito del Tribunale e sul sito www.procedure.it, con spese a carico del proponente, a cura dell'O.C.C.;

AVVERTE

Che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti;

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 16/06/2021

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi



STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DI
SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 27/01/2012 N. 3

Professionista nominato con le funzioni di O.C.C.: Avv. Giovanni Rizzo

MODIFICA/INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO DEL
CONSUMATORE/ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Ex artt. 7 e 7 bis Legge n. 3/2012

Dei Sigg. **Lo Coco Gaetano** [REDACTED], nato [REDACTED]
[REDACTED] e **Lo Bue Alessandra** [REDACTED] nata a
[REDACTED] entrambi residenti in Misilmeri, alla via F. De
Roberto, rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe
(VLPTTR84C23G273G), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore
Seminara (SMNSVT86B08G273E), ed elettivamente domiciliati presso lo
studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n. 12, giusta procura apposta in
calce al presente atto. (Pec: ettorevolpe@pec.it; seminarasalvo@pec.it;
fax: 091.651.64.44).

PREMESSO CHE

I sigg. Lo Coco e Lo Bue, versando in una condizione di
sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, hanno inteso
avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012.
Per tale ragione, con istanza depositata in data 01.04.2019, ai sensi
dall'art. 15 - comma 9 - della Legge 3/2012, chiedevano a codesto
Tribunale la nomina di un professionista ai fini dell'assolvimento dei

compiti e delle funzioni attribuiti dalla succitata legge agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (RG 664/2019).

Il Giudice Delegato, in accoglimento dell'istanza, provvedeva pertanto alla nomina del Professionista con le funzioni di O.C.C. nella persona dell'Avv. Giovanni Rizzo.

In data 23.09.2019, i Sigg. Lo Coco e Lo Bue formulavano pertanto proposta di piano del consumatore, in subordine di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in ulteriore subordine di liquidazione del patrimonio.

Con provvedimento del 15.10.2019, il Giudice Delegato, Dott. Daniele Gallucci, dichiarava inammissibile la domanda di piano del consumatore per rilevata violazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012 e disponeva la prosecuzione della procedura nei termini dell'accordo per la composizione della crisi, disponendo i relativi incumbenti.

Avverso il suddetto provvedimento i sigg. Lo Coco e Lo Bue proponevano reclamo, iscritto a ruolo al n. RG 2628/2019.

Frattanto la procedura proseguiva per gli incumbenti di cui alla procedura di accordo, rilevandosi tuttavia il mancato raggiungimento delle maggioranze previste per l'omologa.

Il procedimento era pertanto rinviato in attesa della pronuncia sul reclamo.

All'udienza del 27.01.2021 (quando ancora non era intervenuta la pronuncia sul reclamo), si rilevava che, in ragione delle modifiche normative e dei pagamenti nelle more intervenuti (in specie in favore dei cessionari del quinto e per la delega di pagamento) si rendeva necessario, oltrech  opportuno, riformulare comunque la proposta di accordo di ristrutturazione al fine di risottoporla ai creditori.

In data 02.02.2021, interveniva la pronuncia sul reclamo che, in accoglimento delle istanze dei reclamanti, disponeva dunque l'ammissibilit  della domanda originariamente formulata in via principale nei termini del piano del consumatore.

Per tutto quanto sopra, si intende pertanto aggiornare/modificare la precedente proposta, formulata ancora una volta nei termini del piano

del consumatore ed in subordine di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ferma restando la domanda ulteriormente subordinata di liquidazione del patrimonio.

1. Sui requisiti di ammissibilità.

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall' art. 7 L. 3/2012, ed in particolare, i proponenti:

- a) come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie)
- b) sono qualificabili come “consumatori” ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e versa in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento ex art. 1 L.F.
- d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 32012;
- e) non hanno subito, per cause a loro imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- f) Ai sensi **dell'art. 7 bis**, *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

II. Cause del sovraindebitamento

Il sig. Lo Coco Gaetano risulta occupato a tempo indeterminato presso il Centro ISMETT di Palermo, con la qualifica di infermiere professionista.

Il nucleo familiare degli istanti è oggi composto, oltrech  dai due coniugi, da tre figli, uno maggiore di et  e due minorenni, nessuno dei quali percepisce attualmente redditi di alcun tipo.

Trattasi dunque di famiglia monoreddito, in cui l'unico percettore di entrate mensili   il Sig. Lo Coco.

Tra i figli, il primogenito   studente universitario, mentre i fratelli minori frequentano le scuole dell'obbligo.

Come si avr  modo di argomentare, e come peraltro sar  dato evincere dalle obbiettive risultanze gi  offerte in conoscenza all'On.le Tribunale, trattasi di ordinaria famiglia della media classe che ha sempre condotto una vita armonica ed al passo con le proprie capacit  economiche, non registrandosi alcuna particolare propensione all'indebitamento n  un ricorso eccessivo e spregiudicato al credito, come pur spesso accade.

Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta situazione di insolvenza economica discende unicamente e cartolarmente dall'improvviso decremento reddituale che, soprattutto a far data dal 2014, ha interessato l'unico percettore di redditi nel nucleo familiare, oltrech  dall'aumento delle necessit  di esborso a carico del nucleo familiare (sempre con riferimento a necessit  ed esigenze meritevoli di attenzione e mai voluttuarie).

Come appena accennato il sig. Lo Coco ha patito un marcato ridimensionamento delle proprie entrate mensili, che si componevano, e si compongono tutt'oggi, di una parte fissa relativa al rapporto di lavoro come dipendente con la qualifica di infermiere professionista presso la struttura ospedaliera di Palermo Centro Ismett, ed una parte relativa allo svolgimento di attivit  esterna in regime libero professionale per assistenza domiciliare, attivit  sempre svolta con l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.

Nel 2014, e precisamente nel mese di luglio, l'autorit  ospedaliera ISMETT ha previsto un forte ridimensionamento dell'attivit  esterna

limitandola a soli 120 accessi mensili rispetto al ben più ampio margine garantito sino a quella data. Come attestato dalle dichiarazioni dei redditi, ed in esse la parte relative al reddito da attività professionale, il valore dei redditi ha subito negli anni a seguire forti contrazioni. E' a tal uopo sufficiente osservare che nella dichiarazione del 2015 (redditi 2014) il reddito netto di tali attività si attestava sulla cifra netta di euro 17.376,00, mentre nella dichiarazione dell'anno 2016 (redditi 2015) il dato scendeva sino ad euro 6.918. In un anno il ricorrente ha dunque perso in termini di reddito netto circa euro 10.458,00. Il trend si confermava anche negli anni a seguire e sino all'ultima dichiarazione 2018 (redditi 2017) in cui i redditi di impresa ammontano ad euro 7.900,00. In altri termini il ricorrente ha registrato una perdita in termini di liquidità mensile media di circa 800,00 euro.

Ad aggravare la condizione dell'intero nucleo familiare sono altresì intervenuti ulteriori fattori altamente destabilizzanti.

Al [REDACTED], infatti, nel 2017 veniva diagnosticata [REDACTED] ed in particolare un [REDACTED] [REDACTED] oggetto di intervento chirurgico nell'anno 2018 e tutt'oggi di cure e trattamenti periodici.

Per le ragioni sopra espresse è di palmare evidenza che l'attuale stato di difficoltà ad adempiere in maniera corretta alle obbligazioni assunte trovisi in circostanze non prevedibili e che esulano dalla diligenza utilizzata dai coniugi nella contrazione dei debiti, tutti assunti per far fronte ad esigenze gravi e delicate che hanno coinvolto la famiglia sotto i suoi profili più rilevanti, quale in primis la cura della salute dei suoi componenti.

Per altro verso, non è ultroneo sottolineare la ricorrente corresponsabilità degli istituti finanziatori nei casi di sovraindebitamento determinato dall'eccessivo ricorso a tali forme di finanziamento, giacché le pratiche commerciali tenute negli anni hanno empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Tale considerazione risulta palmare nel caso di specie, laddove, come sarà dato esporre compiutamente nel successivo punto VII, gli

istituti di credito hanno senz'altro e colposamente peccato di negligenza, imprudenza ed imperizia nella valutazione del merito creditizio. Ciò determina inevitabilmente una parziale esimente di colpevolezza in capo al debitore (**Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017**). Sarebbe, inoltre, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. Si valuti appena la concessione di credito elargita dalla Agos S.p.A. in un arco temporale strettissimo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento.

La circostanza per cui le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno dei richiedenti fosse a conoscenza di chi erogava il credito, condizione che si palesa evidente nelle cessioni del quinto dello stipendio e nella delegazione di pagamento sul quinto. In questi casi i rinnovi sempre per valori montante elevatissimi, di fatto si

concretizzavano in poche migliaia di euro effettivamente erogati in disponibilità del debitore.

Da ultimo, a validare la rilevanza qui sottolineata della responsabilità degli istituti erogatori intervengono le recenti modifiche apportate alla L. 3/2012, anticipatorie di quelle già previste per il nuovo codice della crisi di impresa, che a vario titolo sanzionano le condotte tenute in violazione dell'art. 124 bis TUB imponendo peraltro all'OCC una espressa valutazione in tal senso.

In forza di tale premessa è d'uopo rilevare come le obbligazioni assunte dalla famiglia, e che risultano sino ad oggi rispettate con grandissimo e non più sopportabile sforzo, sono state sempre contratte con la ragionevole di poter essere onorate e senz'altro in assenza di qualsivoglia "*colpa grave, malafede o frode*", e che solo l'aggravarsi dell'impatto economico di tutte le circostanze sopra descritte ha ingenerato quella spirale di eventi che ha infine travolto gli istanti, oggi giocoforza costretti a chiedere l'accesso alle tutele previste dalla l. 3/2012.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Lo Coco Gaetano

1) Mutuo ipotecario immobiliare stipulato con Banca Mediolanum il 23.03.2010 con "*atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario per surrogazione e di annotazione ipotecaria di surrogazione*" dal valore originario di euro 162.720,07, per la durata di 228 mesi e che impattava con una rata mensile di euro 937,17.

Ad oggi il debito residuo, come da precisazione del credito trasmessa dalla stessa creditrice ammonta ad euro 141.977,45 di cui euro 136.950,53 in sorte capitale, euro 1.660,85 per interessi di mora ed euro 3.355,98 a titolo di competenze maturate nel giudizio L'obbligazione vede come cointestataria del mutuo la sig.ra Lo Bue Alessandra

Occorre precisare che a seguito dei ritardi nei pagamenti la Banca in data 20.03.2017 si è avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine ed ha avviato presso il Tribunale di Termini Imerese procedura esecutiva immobiliare oggi pendente al NRG 233/17 R.G.E.) con esperimento infruttuoso della prima gara, andata deserta.

2) Apertura di credito in conto corrente con fido n. 902570/7 concessa da Banca Mediolanum contestualmente all'accettazione della surroga del mutuo fondiario del valore di euro 2.000,00.

In data 20.03.2017 Banca Mediolanum decideva di risolvere anche questo rapporto con il ricorrente ed oggi precisa il proprio credito in euro 8,43. L'obbligazione vede come cointestataria del mutuo la sig.ra Lo Bue Alessandra

3) Debito derivante da contratto di finanziamento n. 6158339, stipulato con Santander Consumer Bank in data 09.04.2010 per un importo originario di euro 41.214,15, e poi ceduto a IFIS Banca, che ha precisato un credito residuo pari oggi ad euro 47.197,39 di cui euro 24.454,96 come sorte capitale, euro 4.438,00 a titolo di spese, euro 12.403,20 come interessi residui maturati al 26/06/2019, euro 5.901,43 come interessi di mora al 29.01.2021.

4) Contratto di prestito personale n. 3794794 concesso da Unicredit Banca il 14.03.2014 dal valore di euro 8.400,00 con piano di rimborso di 84 rate da euro 100,00 cadauna. Il capitale residuo è di euro 2.305,36.

5) Contratto di prestito personale n. 53248543 concesso da Agos Ducato S.p.A. in data 20.11.2015 il del valore di euro 19.277,26 da restituire in 180 rate dal valore di euro 165,30 cadauna. Si rappresenta che questo finanziamento ha natura di ristrutturazione di un precedente debito contratto sempre con Agos il 23.04.2012 per originari 84 mesi. Quest'ultimo fu pagato regolarmente sino al luglio 2015, successivamente a seguito dei problemi economici sopravvenuti, il ricorrente manifestava la difficoltà ad adempiere al finanziatore Agos che gli concedeva con un nuovo contratto la dilazione del precedente debito portando la rata da euro 434,00 ad euro 165,00 e allungando il

periodo di rientro a 180 mesi, ovviamente con un aggravio di interessi e spese rilevanti. Il credito precisato da Agos Ducato SpA al 27.08.2019 ammonta ad euro 16.835,70 di cui euro 1.487,70 a titolo di rate scadute, euro 15.243,48 come capitale residuo, euro 47,71 interessi maturati, euro 36,15 altri addebiti ed euro 20,66 come spese recupero del credito.

7) Contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulata in data 18.11.2015 con la Banca di Sassari dal valore complessivo di rimborso di euro 39.240,00 e con saldo al cedente di euro 26.516,52 con trattenuta in busta paga di euro 327,00 per 120 mesi. Debito residuo in sorte capitale pari ad euro 21.281,16 (come da precisazione della creditrice); Il presente valore aggiornato al 30.06.2021 è pari ad euro 15.438,40 come da piano di ammortamento del finanziamento.

8) Riscossione Sicilia, con estratto di ruolo trasmesso al Professionista nominato con funzioni di OCC, ha indicato un debito di euro 5.369,09. Nel dettaglio le somme dovute sono ascrivibili all'Amministrazione Finanziaria per euro 4.444,96 di cui euro 3.413,28 in sorte tributi, euro 705,95 come sanzioni ed euro 325,73 come Interessi, alla Regione Sicilia assessorato Economia e Finanze per euro 259,66 di cui euro 202,38 in sorte tributo ed euro 57,28 come sanzioni, a Riscossione Sicilia per Aggio euro 263,10, euro 70,22 come spese di notifica ed euro 184,15 a titolo di spese. Inoltre risultano interessi di mora per euro 142,50. Si osserva che l'elenco delle partite e gli importi precisati da Agenzia delle Entrate sono totalmente ricomprese fra le cartelle iscritte a ruolo.

9) Debito di natura previdenziale contratto con ENAPI. Come da intervenute precisazioni l'esposizione debitoria del sig. Lo Coco è pari per le annualità dal 2011 al 2014 ad euro 14.636,19 di cui euro 11.747,77 a titolo di contributi, euro 801,65 a titolo di sanzioni, euro 2.086,77 a titolo di interessi oltre spese legali liquidate dal Giudice per euro 1.147,63. Per le annualità 2015 - 2016 - 2017 il totale del debito è di euro 12.329,92 di cui euro 9.725,99 a titolo di contributi, euro 1.222,6 a titolo di sanzioni ed euro 1.381,33 a titolo di interessi.

Complessivamente la posizione debitoria è pari ad euro 28.113,00. Per completezza espositiva va riferito che con ricorso per Decreto ingiuntivo n. 204/2018 del 09.07.2018 RG n. 2063/2018l l'Ente previdenziale richiedeva la somma di euro 14.636,19 di cui euro 11.747,77 a titolo di contribuzione previdenziale accertata all'anno 2014, euro 801,65 a titolo di sanzioni ed euro 2.086,77 a titolo di interessi. A seguito di successivi sviluppi il Decreto Ingiuntivo non era coltivato dall'ente che di fatto consentiva un pagamento rateale del debito che tuttavia per le note difficoltà il ricorrente non è in grado di ottemperare con regolarità. In data 05.08.2019, il creditore notificava al Sig. Lo Coco atto di precetto per un importo complessivo di euro 15.783,82 di cui euro 1.143,63 a titolo di costi legali totali dovuti.

Lo Bue Alessandra

1) Mutuo ipotecario immobiliare stipulato con Banca Mediolanum il 23.03.2010 con *“atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo fondiario per surrogazione e di annotazione ipotecaria di surrogazione”* dal valore originario di euro 162.720,07, per la durata di 228 mesi e che impattava con una rata mensile di euro 937,17.

Ad oggi il debito residuo, come da precisazione del credito trasmessa dalla stessa creditrice ammonta ad euro 141.977,45 di cui euro 136.950,53 in sorte capitale, euro 1.660,85 come interessi di mora ed euro 3.355,98 a titolo di competenze maturate nel giudizio L'obbligazione vede come cointestataria del mutuo il sig.re Lo Coco Gaetano

2) Apertura di credito in conto corrente con fido n. 902570/7 concessa da Banca Mediolanum contestualmente all'accettazione della surroga del mutuo fondiario del valore di euro 2.000,00.

In data 20.03.2017 Banca Mediolanum decideva di risolvere anche questo rapporto con il ricorrente ed oggi precisa il proprio credito in euro 8,43.

L'obbligazione vede come cointestataria del mutuo il sig.re Lo Coco Gaetano.

3) debito nei confronti di Riscossione Sicilia per un totale di euro 1.262,57 come da intervenute precisazioni. Il totale dei carichi iscritti a ruolo vede come ente impositori:

- l'amministrazione finanziaria per complessivi euro 882,73 di cui euro 608,88 per sorte tributi, euro 105,51 per interessi ed euro 168,34 come sanzioni oltre ad interessi di mora per euro 45,89;
- Regione Sicilia assessorato economia e finanze per euro 205,50 di cui euro 159,83 tributi ed euro 45,67 sanzioni;
- Riscossione Sicilia per aggio e spese di notifica per totali euro 69,87.

Si osserva che le posizioni precisate a debito dall'Agenzia delle Entrate sono interamente comprese nel carico tributi iscritti a ruolo presso l'Agente della Riscossione Sicilia.

Sintesi esposizioni debitorie

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito	Tipologia	Ordine di soddisfo del credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	23/03/2010		1 - Banca Mediolanum	162.720,07	937,17	141.977,45	Privilegiato_imobiliare	Speciale	6
Fin. Credito al consumo	14/03/2014	3794794	2 - Unicredit Banca S.p.A.	5.751,66	100,00	2.305,36	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Fin. Credito al consumo	20/11/2015	53248543	3 - Agos Ducato S.p.A.	19.277,26	165,00	16.835,70	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Apertura di credito in c/c			1 - Banca Mediolanum	2.000,00		8,43	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Cessione del quinto Chirografaria	18/11/2015	180271	7 - Banca di Sassari S.p.A.	39.240,00	327,00	15.438,40	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Contributi			8 - ENAPI	29.756,74		21.473,73	Privilegiato_mobiliare	Generale	13
Sanzioni Contributi			8 - ENAPI	2.424,40		2.024,22	Privilegiato_mobiliare	Generale	21
Interessi Contributi			8 - ENAPI	3.278,85		2.762,66	Privilegiato_mobiliare	Generale	21
Debiti per le retribuzioni dei professionisti			8 - ENAPI	1.592,27		1.147,63	Privilegiato_mobiliare	Generale	9
Tributi sig. Lo Coco			5 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria	0,00		3.413,28	Privilegiato_mobiliare	Generale	27
Sanzioni Tributi sig. Lo Coco			5 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			705,95	Privilegiato_mobiliare	Generale	17
Interessi Tributi sig. Lo Coco			5 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			325,73	Privilegiato_mobiliare	Generale	17
Aggio			5 - Riscossione Sicilia			263,10	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Interessi di Mora Tributi sig. Lo Coco			1 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			142,50	Privilegiato_mobiliare	Generale	17
Diritti di Notifica			5 - Riscossione Sicilia			70,22	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Spese			5 - Riscossione Sicilia			184,20	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Tributi sig. Lo Coco			5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza			202,38	Privilegiato_mobiliare	Generale	27

Sanzioni Tributi sig. Lo Coco			5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza			57,28	Privilegiato_m obiliare	Generale	17
Prestito Personale			4 - Santander Consumer ceduto IFIS			47.197,39	Chirografario	Nessun Privilegio	-
Tributi sig. Lo Bue			5 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			608,88	Privilegiato_m obiliare	Generale	13
Sanzioni Tributi sig. Lo Bue			5--Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			182,68	Privilegiato_m obiliare	Generale	21
Interessi Tributi sig. Lo Bue			5--Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			105,51	Privilegiato_m obiliare	Generale	21
Interessi di Mora			5 - Riscossione Sicilia - Amministrazione Finanziaria			45,89	Privilegiato_m obiliare	Generale	21
Tributi sig. Lo Bue			5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza			159,83	Privilegiato_m obiliare	Generale	27
Sanzioni Tributi sig. Lo Bue			5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza			45,67	Privilegiato_m obiliare	Generale	27
Aggio sig.ra Lo Bue			5 - Riscossione Sicilia			63,99	Chirografario		
Diritti di Notifica sig.ra Lo Bue			5 - Riscossione Sicilia			50,12	Chirografario		

Il complesso dei debiti ascrivibili agli istanti ammonta pertanto ad euro 257.798,18, distinti tra i coniugi come da tabelle *infra (par. VII)*, e pesa mensilmente con una rata media pari a euro 2.333,67.

IV. Dati reddituali

Attualmente il Sig. Lo Coco, unico percettore di reddito, svolge attività di infermiere professionista assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto ISMETT ed attività libero professionale, previa autorizzazione del proprio datore di lavoro, con il limite di 120 accessi mensili, per assistenza domiciliare come sopra specificato. Il reddito medio mensile come ricavabile dalla dichiarazione dei redditi 2021 è pari ad euro 2.826,00 comprensivo della tredicesima mensilità.

Al fine di ottenere un dato medio reddituale che contemperi la maggiore aleatorietà dell'attività libero professionale in questa sede si è ritenuto di indagare il reddito medio mensile con riferimento agli ultimi 5 anni di attività.

Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Impiego Coobbligato 1	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
730/2021	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	33920,00		33.920,00	2.829,00
730/2020	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	46.527,00		46.527,00	3.877,25
730/2019	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	31.250,00		31.250,00	2.604,17
730/2018	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	36.228,00		36.228,00	3.019,00
730/2017	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	30.806,00		30.806,00	2.567,17
730/2016	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	34.408,00		34.408,00	2.867,33
/7302015	Infermiere Professionista presso Istituto ISMETT	36.891,00		36.891,00	3.074,25

V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese del nucleo familiare che ammontano a complessivi euro 1.560,00

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	800,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Spese condominiali	30,00
Utenze	200,00
Spese auto-moto e trasporti	250,00
Telefoni cellulari	30,00
Servizi sanitari	80,00
Scuole/Università/Master	70,00
Abbonamento scuola bus figlia	50,00
TOTALE SPESE	1.560,00

Si evidenzia, a maggior riprova della buona fede e dello spirito che muove gli istanti nella sofferta proposizione del presente piano, che gli importi sopra elencati risultano ampiamente inferiori a quelli che l'ISTAT individua annualmente quali necessari per una famiglia composta da

una coppia con tre figli e pari ad euro 3.330,36 (Cfr. allegate rilevazioni istat)

Ed infatti, nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso. In particolare per i prossimi anni andranno considerate costanti le spese universitarie ed i costi di gestione ad essa collegati e che riguardano i figli dei ricorrenti oltre alle spese mediche cui è costretto il sig. lo Coco a causa dell'insorgenza di patologia di natura cardiovascolare. Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versano gli istanti è dunque attestato dal rapporto **rata/reddito** che attualmente è pari in valore assoluto al **51,21%**

Orbene, secondo la definizione offerta dalla Banca d'Italia, un valore rata/reddito superiore al 35% equivale ad attestazione dello stato di sovraindebitamento.

Emerge peraltro con ogni evidenza dal raffronto tra la sopra esposta ricostruzione dei costi necessari per la minima conduzione di una vita dignitosa ed il dato reddituale indicato, come allo stato il nucleo familiare versi nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte, e dunque nella condizione di sovraindebitamento descritta dalla richiamata norma di legge.

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	1.269,00
Rata mensile debiti attuali	1.529,17
Rapporto rata reddito disponibile attuale	120,72%

La situazione di attuale sovraindebitamento, non appare dunque discutibile.

VI. Dati patrimoniali

Il valore stimato del patrimonio dei debitori ammonta a complessivi euro 118.500,00 ed è composto da beni mobili pignorabili (mobili registrati e non registrati, valori mobiliari) per un complessivo valore di euro 2.500,00 e n. 1 immobile del valore complessivo di euro 116.00,00. Ai fini della valutazione dell'immobile si è proceduto secondo la relazione di stima dei beni pignorati redatta dal tecnico incaricato dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva n.233/2017 R.G.E.I.. che ne individuava il valore medio di mercato.

Tale valore, tuttavia, alla prima vendita per effetto della decurtazione del 25% scendeva ad euro 87.000,00 (offerta minima efficace). Tale vendita è rimasta tuttavia infruttuosa, sicché alla seconda il valore del bene subirà una ulteriore decurtazione del 25% con offerta minima valida pari ad euro 65.250,00.

Per la autovettura, tipo Nissan E 11 targata EX037BL ed immatricolata nel 2008 si è provveduto a valutare i valori eurotax medi per la categoria e classe di auto che risultano pari ad euro 2.500,00

Valore stimato del patrimonio immobiliare	65.250,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	2.500,00
Valore complessivo del patrimonio	67.750,00
Valore immobile prima casa	65.250,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	2.500,00

VII. Distinzione masse attive e passive ex art. 7 bis L. 3/2012

Tabella masse attive e passive Lo Coco Gaetano

TOTALE MASSE PASSIVE LO COCO	Ammontare debito contratto	TOTALE MASS ATTIVE SCHIFAUDO	Categoria credito
1 - Banca Mediolanum	141.977,45	Reddito disponibile per procedura	123.664,41
2 - Unicredit Banca S.p.A.	2.305,36	Beni immobili	32.625,00
3 - Agos Ducato S.p.A.	16.835,70	Beni mobili- autovettura	2.500,00
1 - Banca Mediolanum	8,43		
7 - Banca di Sassari S.p.A.	15.438,40		
8 - ENAPI	21.473,73		
8 - ENAPI	2.024,22		
8 - ENAPI	2.762,66		
8 - ENAPI	1.147,63		
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	3.413,28		
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	705,95		
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	325,73		
5 - Riscossione Sicilia	263,10		
1 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	142,50		
5 - Riscossione Sicilia	70,22		
5 - Riscossione Sicilia	184,20		
5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	202,38		
5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	57,28		
4 - Santander Consumer Ceduto a IFIS	47.197,39		
TOTALE PASSIVO	256.531,61	TOTALE ATTIVO	158.789,41

TOTALE MASSE PASSIVE SCHIFAUDO	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE SCHIFAUDO	IMPORTO
1 - Banca Mediolanum	141.977,45	Reddito disponibile per procedura	-
1 - Banca Mediolanum	8,43	Beni immobili	32.625,00
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	608,88	Beni mobili - autovettura	-
5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	182,68		
5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	105,51		
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,89		
5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	159,83		
5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,67		
5--Riscossione Sicilia– diritti di notifica	50,12		
5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	63,99		
TOTALE PASSIVO	143.248,65	TOTALE ATTIVO	32.625,00
5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria			

VIII. Ammissibilità del piano e meritevolezza dei proponenti

È dato poi ritenere che, ai sensi dell'art. 12 bis e s.s. l. 3/2012, i debitori istanti siano meritevoli della tutela prevista nelle forme del c.d. piano del consumatore. V'è da dire che la suddetta norma è stata oggi aggiornata e che il requisito soggettivo di ammissibilità di cui al comma 2 lett. d ter è dato dal non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatori, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 7 co. 2 L. 3/2012 ed in specie quelli di cui alla lettera d)ter.

Ed infatti, i debitori:

- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della normativa in esame;
- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della normativa in esame;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- Non hanno già beneficiato dell'esdebitazione;
- Infine, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- ai sensi dell'art. 7 bis, gli istanti sono conviventi ed il loro sovraindebitamento ha senz'altro origine comune.

Le ragioni del sovraindebitamento, infatti, non sono in alcun modo ascrivibili a condotte colpose dei creditori, bensì a fattori estrinseci che di seguito si ribadiscono:

a) L'improvviso decremento reddituale che, soprattutto a far data dal 2014, ha interessato l'unico percettore di redditi nel nucleo familiare.

Le entrate mensili del Sig. Lo Coco sono infatti stabilmente composte da una parte fissa relativa al rapporto di lavoro come dipendente con la qualifica di infermiere professionista presso la struttura ospedaliera di Palermo Centro Ismett, e da una parte derivante dallo svolgimento di attività esterna in regime libero professionale per assistenza domiciliare, sempre svolta con l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.

Come detto, dal mese di luglio 2014, l'ISMETT ha previsto un consistente ridimensionamento dell'attività esterna limitandola a soli 120 accessi mensili rispetto al ben più ampio margine garantito sino a quella data. Come attestato dalle dichiarazioni dei redditi, ed in esse nella parte relative al reddito da attività professionale, il valore delle entrate ha subito negli anni a seguire forti contrazioni. E' a tal uopo sufficiente osservare che nella dichiarazione del 2015 (redditi 2014) il reddito netto di tali attività si attestava sulla cifra netta di euro 17.376,00, mentre nella dichiarazione dell'anno 2016 (redditi 2015) il

dato scendeva sino ad euro 6.918. In un anno il ricorrente ha dunque perso in termini di reddito netto circa euro 10.458,00. Il trend si confermava anche negli anni a seguire e sino all'ultima dichiarazione 2018 (redditi 2017) in cui i redditi di impresa ammontano ad euro 7.900,00. In altri termini il ricorrente ha registrato una perdita in termini di liquidità mensile media di circa 800,00 euro.

b) Incremento delle spese a carico del nucleo familiare, tutte riferite a necessità ed esigenze meritevoli di tutele e mai voluttuarie.

Al ██████████ infatti, nel 2017 veniva diagnosticata ██████████ ed in particolare un ██████████ ██████████ oggetto di intervento chirurgico nell'anno 2018 e tutt'oggi di cure e trattamenti periodici.

Per le ragioni sopra espresse è di palmare evidenza che l'attuale stato di difficoltà ad adempiere in maniera corretta le obbligazioni assunte trova genesi in circostanze non prevedibili e che esulano dalla diligenza utilizzata dai coniugi nella contrazione dei debiti.

Come si può infatti ricavare dal complesso degli elementi fattuali complessivamente riportati, tutte le poste debitorie contratte dai coniugi sono riferibili ad un momento precedente rispetto all'insorgenza dei suddetti fattori destabilizzanti, ed in particolare:

- con riferimento all'elencazione di cui al par. II della presente proposta, le esposizioni di cui ai nn. da 1 a 5 precedono l'improvviso decremento della capacità reddituale dovuto al forzoso ridimensionamento dell'attività libero professionale;
- con riferimento all'esposizione di cui al n. 6 (Agos), si evidenzia che la stessa è stata contratta dal Sig. Lo Coco per ristrutturazione di un precedente debito contratto sempre con Agos il 23.04.2012 per originari 84 mesi, che era stato regolarmente adempiuto fino a quando possibile (luglio 2015). Proprio in ragione dei sopravvenuti problemi economici, il ricorrente manifestava dunque la difficoltà ad adempiere al finanziatore Agos che gli concedeva con un nuovo contratto la dilazione del precedente debito, cosicché la rata a carico era ridotta da euro 434,00 ad euro 165,00 mensili, ed il periodo di rientro prolungato a 180 mesi,

(ovviamente con un aggravio di interessi e spese richieste dalla finanziaria). Tale rinegoziazione dunque, lungi dal rappresentare indice di condotta deteriore, è al contrario da valutarsi quale elemento di merito del ricorrente, in quanto tentativo di ricondurre a sostenibilità la propria posizione.

- Infine, si evidenzia come l'esposizione di cui al n. 7 par. II, ovvero la cessione del quinto stipulata con la Banca di Sassari nel novembre 2015, preceda l'insorgenza di quegli ulteriori elementi destabilizzanti che dal 2017 in poi avrebbero considerevolmente aggravato la voce spesa del bilancio familiare. In particolare, la grave patologia che colpiva il figlio dei proponenti, comportava un consistente aumento dei costi a carico, determinando peraltro un comprensibile sconvolgimento emotivo a carico di tutto il nucleo familiare che naturalmente indirizzava tempo e risorse alla cura del minore.

- Per altro verso, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziatori nei casi di sovraindebitamento determinato dall'eccessivo ricorso al credito, giacché le pratiche commerciali tenute negli anni hanno empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Ciò determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore (**Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017**). Sarebbe, inoltre, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, con espresso riferimento ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, la stessa Banca d'Italia, nella prefazione agli orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio del 27.03.2018, ha affermato che *"comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi per clientela per lo più fragile, hanno*

indotto la Banca d'Italia a intervenire con due comunicazioni al sistema già nel 2009 e 2011. L'attività di controllo più recente e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso clienti, che incidono sul livello e la struttura dei costi, sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, vi sono condotte opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici”.

Sempre la Banca d'Italia, e con il medesimo documento mosso proprio dalla necessità di intervenire come argine per le condotte improprie e scorrette dei finanziatori afferma a più riprese che:

- *“La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro” (Cfr. Sez. I par. 1);*
- *“Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fomite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti” (Sez. I par. 2). Nella nota a piè di pagina è poi espressamente affermato che la piena vincolatività per i contratti *de quo* del disposto di cui al richiamato art. 124 bis TUB.*
- *“Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo C 1), pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge” (Sez. I par. 3);*
- *Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti e fra queste condotte rientra la prassi di*

concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS. (...). Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte. Resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le riserve di attività per la concessione del credito.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimesso agli istituti finanziari che pertanto devono considerarsi quali operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una condotta colposa (rectius ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018, ha financo affermato che “il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario”, e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo.

Ed ancora, a riprova, nel caso di specie è dato rilevare come anche gli operatori qualificati chiamati a valutare il merito creditizio abbiano inteso valutare la situazione economico-finanziaria del ricorrente in termini di sostenibilità.

A tal proposito è d'obbligo sottolineare che la verifica richiesta dalla L. 3/2012 in ordine alla “ragionevole prospettiva” di poter adempiere le obbligazioni assunte non può essere meramente contabile, giacché dall'utilizzo del concetto di ragionevolezza discendono giocoforza implicazioni di tipo soggettivo, restando fuor di dubbio che al consumatore non si possa richiedere nulla più della “diligenza media”. Pertanto, se anche l'operatore gravato da precisi obblighi di diligenza qualificati non ha ravvisato profili di allarme nella valutazione ex art. 124 bis TUB, tantomeno si potrà allora valutare in senso deteriore il consumatore che, dotato di mezzi e cognizioni ben inferiori, potrà ragionevolmente aver valutato anche le ultime obbligazioni assunte in una ragionevole prospettiva di sostenibilità, poi purtroppo venuta meno anche per il concorso di elementi ulteriormente sopravvenuti.

Ed ancora, non può non evidenziarsi dalla documentale condotta dei debitori, e dalla ricostruzione dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, si è potuta ricavare puntualmente la realtà di una conduzione di vita tutto fuorché ispirata al soddisfacimento di capricci o voluttà. Di converso è apprezzabile come ogni entrata sia stata sempre destinata al perseguimento delle utilità minime necessarie alla conduzione di una vita dignitosa.

La manifesta buona fede dei Sig. Lo Coco e Lo Bue è, infine, espressa appieno anche da codesta proposta di composizione della crisi, di cui si potrà senz'altro cogliere l'impegno sotteso alla maggior soddisfazione possibile per i creditori.

VII. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;

c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la probabilità per i debitori di mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere, la percentuale di soddisfazione indicata nella seguente tabella.

			Ipotesi Piano del Consumatore	
Debito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Valore del Debito
Mutuo Ipotecario immobiliare del 23/03/2010 (Privilegiato_immobiliare)	1 - Banca Mediolanum	141.977,45	55,500%	78.797,48
Fin. Credito al consumo n.3794794 del 14/03/2014 (Chirografario)	2 - Unicredit Banca S.p.A.	2.305,36	30,000%	691,61
Fin. Credito al consumo n.53248543 del 20/11/2015 (Chirografario)	3 - Agos Ducato S.p.A.	16.835,70	30,000%	5.050,71
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	1 - Banca Mediolanum	8,43	30,000%	2,53
Cessione del quinto Chirografaria n.180271 del 18/11/2015 (Chirografario)	7 - Banca di Sassari S.p.A.	15.438,40	30,000%	4.631,52
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	21.473,73	50,000%	10.736,87
Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	2.024,22	50,000%	1.012,11
Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	2.762,66	50,000%	1.381,33
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	1.147,63	50,000%	573,82
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia –	3.413,28	100,000%	3.413,28

	Amministrazione Finanziaria			
Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	705,95	100,000%	705,95
Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	325,73	100,000%	325,73
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	263,10	100,000%	263,10
Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	142,50	100,000%	142,50
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	70,22	100,000%	70,22
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	184,20	100,000%	184,20
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	202,38	100,000%	202,38
Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	57,28	100,000%	57,28
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - Santander Consumer Bank debito ceduto a Ifis Banca	47.197,39	30,000%	14.159,22
tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	608,88	100,000%	608,88
Sanzioni tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	182,68	100,000%	168,34
Interessi tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	105,51	100,000%	105,51
Interessi tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,89	100,000%	45,89
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione	159,83	100,000%	159,83

	Finanziaria			
Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,67	100,000%	45,67
Aggio	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	63,99	100,000%	69,87
Diritti di Notifica	5 Riscossione Sicilia	50,12	100,000%	50,12

Totale Debito Prima del Piano	257.798,18	
Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore	134.133,77	52,03%
TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE	123.664,41	

L'importo delle rate a carico del consumatore, nell'auspicata ipotesi di approvazione del piano o dell'accordo, una volta esaurita la fase della prededuzione sarà il seguente:

Gli oneri posti in prededuzione saranno soddisfatti come segue:

- con le prime 4 da euro 1.261,89 ed una (la quinta) da euro 662,44 saranno pagate le spese in prededuzione in favore del Professionista con funzioni di OCC in euro 6.210,00 al netto dell'acconto di euro 500,00 già corrisposto;
- Dalla rata n. 5 compresa di euro 599,45 seguiranno n. 2 rate (la sesta e la settima) di euro 1261.89 per le spese in prededuzione per l'assistenza dei legali per complessivi euro 3.123,23;

- Alla prededuzione e quindi dalla rata n. 8 faranno seguito n. 98 rate da euro 1.261,89 ripartite come segue:

- Banca Mediolanum, credito privilegiato da contratto di mutuo, valore del nuovo debito proposto euro 78.797,48, in n. 98 rate da euro 804,60;
- Banca Mediolanum, credito chirografo derivante da apertura di credito in c/c, valore nuovo debito proposto euro 2,53 in n. 98 rate da euro 0,03;
- Unicredit Banca, valore nuovo debito proposto euro 691,61 in n. 98 rate da euro 7,56;
- Agos Ducato valore nuovo debito proposto euro 5.050,71, in n. 98 rate da euro 51,54;
- Banca di Sassari S.p.A. valore nuovo debito proposto euro 4.631,52 in 98 rate da euro 47,26;
- ENAPI valore nuovo debito proposto euro 27.408,24 in n. 98 rate da euro 139,85 nelle modalità indicate in tabella ammortamento;
- Riscossione Sicilia per il sig. Lo Coco Gaetano nuovo debito proposto euro 3.565,09 in n. 98 rate da euro 54,73 nelle modalità indicate in tabella Ammortamento;
- Ifis Banca nuovo debito proposto euro 14.159,22, in 98 rate da euro 144,48.
- Riscossione Sicilia per la sig.ra Lo Bue nuovo debito proposto euro 1.262,57 in n. 98 rate da euro 12,88 nelle modalità indicate in tabella Ammortamento

Tabella Ammortamento

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media
Mutuo Ipotecario immobiliare del 23/03/2010 (Privilegiato immobiliare)	1 - Banca Mediolanum	141.977,45	44,50%	63.179,97	78.797,48	98	Dalla rata n. 8	804,06
Fin. Credito al consumo n.3794794 del 14/03/2014 (Chirografario)	2 - Unicredit Banca S.p.A.	2.305,36	70,00%	1.613,75	691,61	98	Dalla rata n. 8	7,06
Fin. Credito al consumo n.53248543 del 20/11/2015 (Chirografario)	3 - Agos Ducato S.p.A.	16.835,70	70,00%	11.784,99	5.050,71	98	Dalla rata n. 8	51,54
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	1 - Banca Mediolanum	8,43	69,99%	5,90	2,53	98	Dalla rata n. 8	0,03
Cessione del quinto Chirografaria n.180271 del 18/11/2015 (Chirografario)	7 - Banca di Sassari S.p.A.	15.438,40	70,00%	10.806,88	4.631,52	98	Dalla rata n. 8	47,26
Contributi (Privilegiato mobiliare)	8 - ENAPI	21.473,73	50,00%	10.736,86	10.736,87	98	Dalla rata n. 8	109,56
Sanzioni Contributi (Privilegiato mobiliare)	8 - ENAPI	2.024,22	50,00%	1.012,11	1.012,11	98	Dalla rata n. 8	10,33
Interessi Contributi (Privilegiato mobiliare)	8 - ENAPI	2.762,66	50,00%	1.381,33	1.381,33	98	Dalla rata n. 8	14,10
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato mobiliare)	8 - ENAPI	1.147,63	50,00%	573,81	573,82	98	Dalla rata n. 8	5,86
Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	3.413,28	0,00%	0,00	3.413,28	98	Dalla rata n. 8	34,83
Sanzioni Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	705,95	0,00%	0,00	705,95	98	Dalla rata n. 8	7,20
Interessi Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	325,73	0,00%	0,00	325,73	98	Dalla rata n. 8	3,32
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	263,10	0,00%	0,00	263,10	98	Dalla rata n. 8	2,68
Interessi di mora (Privilegiato mobiliare)	1 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	142,50	0,00%	0,00	142,50	98	Dalla rata n. 8	1,45
Diritti di Notifica (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	70,22	0,00%	0,00	70,22	98	Dalla rata n. 8	0,72
Spese (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	184,20	0,00%	0,00	184,20	98	Dalla rata n. 8	1,88
Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	202,38	0,00%	0,00	202,38	98	Dalla rata n. 8	2,07
Sanzioni Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia - Regione Sicilia Ass. Economia e finanza	57,28	0,00%	0,00	57,28	98	Dalla rata n. 8	0,58
Prestito Personale (Chirografario)	4 - Santander Consumer Bank debito ceduto a Ifis Banca	47.197,39	70,00%	33.038,17	14.159,22	98	Dalla rata n. 8	144,48
Tributi (Lo Bue) (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	608,88	0,00%	0,00	608,88	98	Dalla rata n. 8	6,21
Sanzioni Tributi (Lo Bue) (Privilegiato mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	182,68	0,00%	0,00	182,68	98	Dalla rata n. 8	1,86
Interessi Tributi (Lo Bue) (Privilegiato mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	105,51	0,00%	0,00	105,51	98	Dalla rata n. 8	1,08
Interessi di Mora (Privilegiato mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,89	0,00%	0,00	45,89	98	Dalla rata n. 8	0,47
Tributi (Privilegiato mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	159,83	0,00%	0,00	159,83	98	Dalla rata n. 8	1,63
Sanzioni tributi Lo Bue (Privilegiato mobiliare)	5 - - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	45,67	0,00%	0,00	45,67	98	Dalla rata n. 8	0,47
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia – Amministrazione Finanziaria	63,99	0,00%	0,00	63,99	98	Dalla rata n. 8	0,65
Diritti di Notifica	5- Riscossione Sicilia	50,12	0,00%	0,00	50,12	98	Dalla rata n. 8	0,51

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dalla proponente con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore in chirografo e per i crediti in prededuzione, ed a mezzo f23/f24 per il creditore Agenzia delle Entrate. In tal senso, per ragioni di opportunità ed economia apparirebbe preferibile, rispetto ai creditori con più posizioni (Mediolanum) effettuare un unico versamento comprensivo dei ratei destinati al creditore medesimo come da tabella.

Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Giudicante.

VIII. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per i debitori ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta consente infatti di ritenere che i Sigg. Lo Coco e Lo Bue potranno dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento.

Sintesi del piano e fattibilità

A - Reddito mensile attuale	2.826,00
B- Spese mensili	1.560,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	2.333,67	1.261.89
Reddito mensile per spese (A-C)	266,33	1.564,11

IX. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

I debitori intendono ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni.

Per ciò che concerne la previsione di cui all'art. 7 L. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Considerato che la presente proposta non prevede la liquidazione dell'immobile che oggi costituisce l'abitazione familiare, si è proceduto alla valutazione di quello che sarebbe il suo presumibile valore di realizzo.

Orbene, con riferimento all'immobile oggetto di garanzia ipotecaria, il valore di presumibile realizzo dello stesso è cartolarmente desumibile dagli atti della procedura esecutiva in corso (n.233/2017 R.G.E.I.), che come detto, ha già visto l'esperimento infruttuoso di una prima gara con offerta minima efficace fissata in euro 87.000,00. Alla seconda vendita, ancora non fissata, il valore del bene subirà *ex lege* una ulteriore decurtazione del 25% con offerta minima valida pari ad euro 65.250,00. Ebbene, considerato questo valore quale possibile prezzo di realizzo appare evidente che la cifra offerta al creditore con il presente piano (euro 69.493,09) ipotecario sia maggiormente soddisfattiva.

La preferibilità emerge anche da una valutazione in termini di certezza di realizzo, dacché non è affatto scontato che alla futura vendita il bene venga effettivamente aggiudicato, ed è al contrario empiricamente e statisticamente l'ipotesi di ulteriori consistenti ribassi.

Deve altresì tenersi in conto che la liquidazione del bene prevede costi a carico del creditore che restano invece esclusi in caso di esecuzione del piano/accordo.

Posto che il credito ipotecario costituisce la parte preponderante delle esposizioni gravanti sui ricorrenti, è evidente che alle stesse considerazioni dovrà giungersi con riferimento al vaglio generale sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 lett. e).

Sotto un primo profilo, come detto, la liquidazione dell'immobile oggetto di ipoteca sarebbe con ogni grado di certezza insufficiente a coprire financo la sola esposizione garantita (euro ~~132.252,06~~) 141.977,45.

La presente proposta appare dunque conveniente per ciascun creditore.

Detto già quanto sopra in ordine al creditore ipotecario, è altresì evidente che qualora si dovesse procedere con liquidazione del patrimonio, di fatto consistente nel solo immobile e nei due autoveicoli (dal valore presumibile di realizzo pressoché nullo) i creditori chirografari si troverebbero a concorrere (peraltro con il creditore ipotecario che verosimilmente non sarebbe integralmente soddisfatto dalla liquidazione del bene garantito) nella sola quota disponibile dello stipendio del Sig. Lo Coco, peraltro per la sola durata del piano di liquidazione, che la legge espressamente limita in 4 anni.

Si consideri, peraltro, che nel caso di liquidazione dell'immobile la quota di reddito disponibile (in sede liquidatoria) sarebbe ulteriormente ridotta in ragione delle conseguenti spese necessarie per il reperimento in locazione di altro immobile idoneo per un nucleo familiare quale quello dei proponenti.

È a tal uopo evidente che la misura dei pagamenti offerta con il presente piano a ciascun creditore sia ben superiore rispetto all'ipotesi liquidatoria, così come rappresentato nella tabella a seguire

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi liquidatoria		Ipotesi Piano del Consumatore		
			% soddisfazione	Valore del Debito	% soddisfazione	Valore del Debito	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare del 23/03/2010 (Privilegiato_immobiliare)	1 - Banca Mediolanum	141.977,45	45,958%	65.250,00	55,500%	78.797,48	44,500%
Fin. Credito al consumo n.3794794 del 14/03/2014 (Chirografario)	2 - Unicredit Banca S.p.A.	2.305,36	0,000%	0,00	30,000%	691,61	70,000%
Fin. Credito al consumo n.53248543 del 20/11/2015 (Chirografario)	3 - Agos Ducato S.p.A.	16.835,70	0,000%	0,00	30,000%	5.050,71	70,000%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	1 - Banca Mediolanum	8,43	0,000%	0,00	30,000%	2,53	69,988%
Cessione del quinto Chirografaria n.180271 del 18/11/2015 (Chirografario)	7 - Banca di Sassari S.p.A.	15.438,40	0,000%	0,00	30,000%	4.631,52	70,000%
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	21.473,73	6,124%	1.315,08	50,000%	10.736,87	50,000%
Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	2.024,22	0,000%	0,00	50,000%	1.012,11	50,000%
Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	2.762,66	0,000%	0,00	50,000%	1.381,33	50,000%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	1.147,63	100,000%	1.147,63	50,000%	573,82	50,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	3.413,28	0,000%	0,00	100,000%	3.413,28	0,000%
Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	705,95	0,000%	0,00	100,000%	705,95	0,000%
Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	325,73	0,000%	0,00	100,000%	325,73	0,000%
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	263,10	0,000%	0,00	100,000%	263,10	0,000%
Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - Banca Mediolanum	142,50	0,000%	0,00	100,000%	142,50	0,000%
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	70,22	0,000%	0,00	100,000%	70,22	0,000%
Aggio (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	184,20	0,000%	0,00	100,000%	184,20	0,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	202,38	0,000%	0,00	100,000%	202,38	0,000%
Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	57,28	0,000%	0,00	100,000%	57,28	0,000%
Mutuo chirografario (Chirografario)	4 - Santander Consumer Bank debito ceduto a chi?	47.197,39	0,000%	0,00	30,000%	14.159,22	70,000%
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	608,88	6,124%	37,29	100,000%	608,88	0,000%
Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	182,68	0,000%	0,00	100,000%	182,68	0,000%

Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	105,51	0,000%	0,00	100,000%	105,51	0,000%
Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	45,89	0,000%	0,00	100,000%	45,89	0,000%
IVA (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	159,83	0,000%	0,00	100,000%	159,83	0,000%
IVA Sanzioni (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	45,67	0,000%	0,00	100,000%	45,67	0,000%
Mutuo chirografario (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	63,99	0,000%	0,00	100,000%	63,99	0,000%
Mutuo chirografario (Chirografario)	5 - Riscossione Sicilia	50,12	0,000%	0,00	100,000%	50,12	0,000%

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi liquidatoria		Ipotesi Piano del Consumatore		
			% soddisfazione	Valore del Debito	% soddisfazione	Valore del Debito	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare del 23/03/2010 (Privilegiato_immobiliare)	1 - Banca Mediolanum	137.741,01	47,372%	65.250,00	49,000%	67.493,09	51,000%
Fin. Credito al consumo n.3794794 del 14/03/2014 (Chirografario)	2 - Unicredit Banca S.p.A.	2.305,36	0,000%	0,00	35,000%	806,88	65,000%
Fin. Credito al consumo n.53248543 del 20/11/2015 (Chirografario)	3 - Agos Ducato S.p.A.	22.706,80	0,000%	0,00	40,000%	9.082,72	60,000%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	1 - Banca Mediolanum	117,52	0,000%	0,00	40,000%	47,01	59,998%
prestito Delega Chirografaria n.7045411 del 24/05/2011 (Chirografario)	6 - FidiLine SA.p.A.	4.135,02	0,000%	0,00	25,000%	1.033,76	75,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.180271 del 18/11/2015 (Chirografario)	7 - Banca di Sassari S.p.A.	20.633,36	0,000%	0,00	40,000%	8.253,34	60,000%
Contributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - ENAPI	30.412,44	11,508%	3.500,00	50,000%	15.206,22	50,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	5 - Riscossione Sicilia	1.719,17	0,000%	0,00	100,000%	1.719,17	0,000%
Fin. Credito al consumo n.6158339 del 09/04/2010 (Chirografario)	4 - Santander Consumer Bank Ceduto a IFIS Banca	38.571,26	0,000%	0,00	25,000%	9.642,82	75,000%
Tributi del 24/04/2019 (Privilegiato_mobiliare)	9 - Agenzia delle Entrate Avvisi di accertamento non iscritti a ruolo	2.213,36	0,000%	0,00	100,000%	2.213,36	0,000%

X. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovraindebitamento.

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che: Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla l. 3.2012 normative, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- I debitori sono consumatori ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. 3/2012, giacché persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);

Si rileva altresì che non ricorre alcuna delle cause di inammissibilità dettate dall'art. 7 comma 2 l. 3/2012;

- Lo stato di sovraindebitamento non è determinato da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa;

- La durata del piano appare ragionevole e conforme allo spirito della legge, così come avvalorato dalle diverse omologhe di piani di analoga durata rese anche da codesto Ecc.mo Tribunale. Sul punto si è peraltro reiteratamente pronunciata la Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ordinanza Cass. n. 27544 del 28 ottobre 2019).

XI. In via subordinata

formulazione della proposta nelle forme e nei termini di accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 10 e s.s. l. 3/2012)

In via tutto subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, i ricorrenti manifestano sin d'ora la volontà di procedere con la formulazione della stessa secondo le procedure previste in materia di accordi per la composizione della crisi.

A tal proposito si tiene a reiterare le suesposte considerazioni in termini di manifesta convenienza della presente proposta per ciascun creditore rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che, come da paragrafo seguente, i Sigg. Lo Coco e Lo Bue chiederanno in via subordinata l'apertura di tale tipo di procedura.

XII. In ultimo subordine

domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter e s.s. l. 3/2012

In ultimo subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovessero ritenere sussistenti i presupposti per l'omologa del piano del consumatore, ed ancora non dovessero raggiungersi le maggioranze necessarie per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, i ricorrenti formulano espressa domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012.

A tal uopo si richiama tutto quanto *ut supra* rappresentato in ordine ai doveri di allegazione previsti ai sensi della richiamata norma.

In particolare la presente proposta contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Cfr. Relazione rilasciata dal Professionista con funzioni di OCC).

Ritenuta altresì l'ammissibilità della domanda di liquidazione poiché documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore

Sulla base delle risultanze acquisite in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore ed alla capacità reddituale dell'unico percettore di entrate, si riporta di seguito una proposta di piano di liquidazione.

Per quanto riguarda le entrate, si riporta un quadro riassuntivo e un dettaglio delle operazioni di vendita e cessione da operare nei quattro anni della procedura in relazione ai beni immobili e mobili del debitore. Si ritiene di evidenziare come il ricorrente nella ipotesi liquidatoria debba prioritariamente trovare una nuova sistemazione abitativa cui trasferirsi. Detta imprescindibile occorrenza comporta la previsione di spesa mensile ulteriore rispetto a quelle di cui alla tabella (*supra*) ipotizzabile in euro

700,00 ed un costo di trasloco non inferiore ad euro 3.000,00 (mensilizzato nei 4 anni della procedura equivalente ad euro 62,50).

Pertanto la disponibilità mensile per le sole spese di prima necessità in considerazione della nuova spesa lieviterà da euro 1.379,20 ad euro 2.141,70 lasciando un margine mensile da destinare alla procedura di euro 458,30 pari ad euro 5.499,60 annui e per 4 anni per un totale di euro 21.998,40. Peraltro è d'uopo sottolineare che tale calcolo è effettuato tenendo in considerazione sia il reddito da lavoro dipendente, sia di quello medio derivante dall'attività libero - professionale. In considerazione del disposto di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. a) L. 3/2012, che esclude dalla liquidazione i beni impignorabili ex art. 545 c.p.c., l'importo trattenibile dalla busta paga del Sig. Lo Coco, pari mediamente ad euro 1.610,00 si attesterebbe intorno a euro 322,00

In considerazione di tali costi si ritiene opportuno e sostenibile prevedere un apporto mensile per la procedura di circa euro 350,00 euro. Sicché il reddito a disposizione della procedura dovrebbe essere pari ad euro 4.200,00 annui per un totale, nei quattro anni, di euro 16.800.

Tale importo sommato al possibile valore di realizzo del bene immobiliare di euro 65.250,00 determina il fabbisogno messo a disposizione del ricorrente per il pagamento dei creditori in base alla classe dei crediti.

Ovviamente, sul punto ci si rimetterà comunque a quanto stabilito e ritenuto opportuno dal G.D. e dal commissario liquidatore eventualmente nominato.

Il valore dei beni mobili stimati in euro 4.500 appare di difficile collocazione sul mercato a seguito della loro vetustà, ma è comunque inserito nel piano di liquidazione

Tabella riepilogativa ipotesi liquidatoria

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno
Vendita Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendita Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Reddito a disposizione	4.200,00	4.200,00	7.448,40	4.200,00

della procedura				
Totale somme a disposizione	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Per quanto concerne i beni immobili, nella tabella seguente sono indicate le somme da realizzare e le ipotetiche date di realizzo, valutate in relazione alla stima dei tempi tecnici per esperire le rispettive procedure di stima, valutazione, pubblicità e vendita.

Descrizione	Valore di realizzo	Data Vendita
1-Abitazione di tipo economico cat. A/3, sita a Misilmeri (palermo), in via Federico De Robertom n.57 (Foglio:5 Particella:1229 Sub:10)	65.250,00	

I beni mobili sono dettagliati invece nella tabella che segue.

Descrizione	Valore di realizzo	Data Vendita
1-Autovetture - Nissan E 11 targata EX037BL	3.500,00	
2-Motoveicolo o ciclomotore - fiat seicento - DF125EN - n. 1	0,00	
3-Bene Generico -Quota di reddito disponibile per liquidazione	29.793,60	

Per quanto riguarda le uscite, relative ai compensi e spese della procedura, si riporta di seguito un dettagliato preventivo delle stesse. I crediti prededucibili, sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario come da par. VII della presente proposta. Seguirebbero, sulle rate successive, i crediti in privilegio mobiliare, e successivamente gli altri chirografari con paritarie quote di liquidazione. I crediti con privilegio immobiliare saranno soddisfatti prioritariamente sul ricavato del bene in garanzia.

Per tutto quanto sopra esposto, i Sigg. Lo Coco Gaetano e Lo Bue Alessandra, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **Preliminarmente**, verificata ai sensi dall'art. 12 bis co. 1 della Legge 3/2012, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;_ Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine ai sensi dell'art. 9 comma 3 *ter* per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti.
- **Sempre in via preliminare ed in ogni caso**, disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso, ed in particolare di quella pendente dinanzi a codesto Tribunale di Termini Imerese, Sezione delle Esecuzioni Immobiliari, al NRG Es. 233/2017 e di quella pendente presso il medesimo Tribunale di Termini Imerese con citazione per udienza del 08.10.2019, e ciò per le ragioni di opportunità che l'Ill.mo Tribunale vorrà ritenere sussistenti, ovvero in ragione del disposto di cui all'art. 12 *ter*, ovvero art. 10, ovvero art. 14 *quinques l.* 3/2012
- **Nel merito**, accertata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra eventuale contestazione e verifica preliminare ai sensi del co. 3 art. 12 bis L.

3/2012, omologare il piano del consumatore, disponendo per il relativo provvedimento la forma di pubblicità che si riterrà idonea.

- **In via subordinata**, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non si dovesse ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di omologa della presente proposta nelle forme del piano del consumatore, positivamente vagliati gli accertamenti e le verifiche di legge, fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 L. 3/2012 disponendo con il medesimo provvedimento tutti gli ulteriori adempimenti del caso affinché la presente procedura prosegua nelle forme previste per l'accordo di composizione della crisi;

- **In ultimo subordine**, effettuate le opportune verifiche dichiarare aperta la procedura di liquidazione adottando i provvedimenti di cui all'art. 14 *quinques* l. 3/2012

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo Fax al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li 19 settembre 2019

Sig. Lo Coco Gaetano

Sig.ra Lo Bue Alessandra

Avv. Ettore Volpe
(anche per autentica)